Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 N. B. In grassetto sono riportate tutte le novità.

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ	SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ANTIMAFIA
Impresa individuale	Titolare dell'impresa
(art. 85 c.1)	2. direttore tecnico (se previsto)
Associazioni	Legali rappresentanti
(art. 85 c.2 let. a)	2. Collegio Sindacale (se previsto)
	3. direttore tecnico (se previsto)
	 soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società di capitali anche consortili,	legale rappresentante
le società cooperative,	2. componenti organo di amministrazione
di consorzi cooperativi,	3. Collegio Sindacale (se previsto)
per i consorzi con attività esterna	4. direttore tecnico (se previsto)
(art. 85 c.2 let. b)	 soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
	6. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
	parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
Cociatà di canitali.	
Società di capitali: societa' per azioni (spa)	 Legale rappresentante Amministratori
società per azioni (spa) società a responsabilità limitata (srl)	3. Collegio Sindacale (se previsto)
societa' in accomandita per azioni (sapa)	4. direttore tecnico (se previsto)
(art. 85 c.2 let. c)	5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4)
	6. socio (in caso di società unipersonale)
	 soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività	legale rappresentante
esterna e per i gruppi europei di interesse	2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione
economico	3. Collegio Sindacale (se previsto)
(art. 85 c.2 let. d)	4. direttore tecnico (se previsto)
	5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice
	civile) 6. imprenditori e società consorziate (e relativi legali rappresentanti ed
	eventuali componenti dell' organo di amministrazione)
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci
(art. 85 c.2 let. e)	2. direttore tecnico (se previsto)
	 soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari
(art. 85 c.2 let. f)	2. direttore tecnico (se previsto)
	 soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)

Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 N. B. In grassetto sono riportate tutte le novità.

Società estere con sede secondaria in Italia (art. 85 c.2 let. g)	 coloro che le rappresentano stabilmente in Italia direttore tecnico (se previsto) sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Raggruppamenti temporanei di imprese (art. 85 c.2 let. h)	 tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società direttore tecnico (se previsto)
	3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice) (art. 85 c.2 let. i)	 Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata Direttore tecnico sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6,
(a.t. os d.z iet. i)	comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell' impresa
(art. 85 c.2 ter)	2. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile)
Per le società di capitali - societa' per azioni	Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2,
(spa); società a responsabilità limitata (srl);	concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle
societa' in accomandita per azioni (sapa) -	medesime lettere la documentazione antimafia deve riferirsi
anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un	anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento ai direttori generali
numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie</u>	3. ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
nel settore dei giochi pubblici (art. 85 c.2 quater)	Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi 1. anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
	amministrazione della società, 2. alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale
	societa',
	ai direttori generali ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni
	in Italia di soggetti non residenti. 5. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al
	coniuge non separato.